



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 107

DEL 06/12/2018

OGGETTO: Mozione presentata da diversi Consiglieri Comunali su riscossione tributi Comune di Scicli – Annullamento nota prot. n. 16920 del 30/05/2018 e risoluzione di ogni rapporto in essere con la società SO.GE.T. SpA. Approvazione.

L'anno *duemiladiciotto*, il giorno *sei* del mese di **Dicembre** alle ore *18,18*, e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 29/11/2018, Prot. Gen. N° 36382, ed in seduta pubblica ordinaria. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti\assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA	X	
BONINCONTRO	LORENZO	X	
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO	X	
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE	X	
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
ALFANO	DANIELE		X
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n. 15 – Assenti n.1.

Presiede l'adunanza il Dott. Danilo Demaio, Presidente del Consiglio Comunale.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti la Vice Sindaco Avv. Riccotti e l'Ass. Sig. Vindigni.

E' altresì presente il Responsabile del Servizio Segreteria Dott. Gugliotta Giovanni.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Valeria Drago.

Scrutatori i consiglieri Mirabella I.B., Bonincontro e Giannone.

Il Presidente, pone in trattazione il quarto punto dell'OdG ad oggetto: Mozione presentata da diversi Consiglieri Comunali su riscossione tributi Comune di Scicli – Annullamento nota prot. n. 16920 del 30/05/2018 e risoluzione di ogni rapporto in essere con la società SO.G.E.T SpA e dà la parola alla Consiglieria Morana, una delle proponenti, per la presentazione della mozione.

La Consiglieria Morana illustra la mozione e successivamente dà lettura di alcune parti del contratto stipulato tempo fa con Soget SpA ed altresì legge una nota prot. n. 16920 del 30/05/2018 con la quale il Capo Settore Finanze ha proceduto a disporre il proseguimento del servizio di riscossione crediti alla società SO.G.E.T. SpA, con contratto scaduto in data 09/08/2013. La Consiglieria invita a verificare la validità della nota e sempre facendo riferimento al citato contratto fa rilevare che non è stato riattivato, come previsto nello stesso, uno sportello con personale SO.G.E.T., . La Consiglieria Morana dà ulteriore lettura di una nota a firma del Segretario Comunale dell'epoca che evidenziava alcune criticità di gestione della SO.G.E.T. riguardo la riscossione dei tributi locali ed inoltre riferisce di una pessima reputazione della stessa ditta a livello nazionale. La Consiglieria fa rilevare che il Consiglio Comunale l'anno scorso ha approvato una delibera di affidamento del recupero crediti di natura tributaria a Riscossione Sicilia SpA e conclude dicendo che è giusto che la gente paghi ma devono essere individuate modalità di recupero che rispettino le condizioni delle famiglie ed invita l'A.,C. a rispettare quanto previsto nel proprio programma elettorale.

L'Ass. Vindigni risponde che in via prioritaria l'Ente ha come obiettivo primario quello di riscuotere le tasse e sulle modalità di riscossione sostiene che si deve andare incontro alle esigenze dei cittadini – contribuenti.

La Commissione Tributaria Provinciale, continua l'Ass. Vindigni ha ribadito il diritto – dovere di riscuotere i tributi.

L'Assessore precisa che la nota del Responsabile Finanziario mirava solo a garantire l'Ente rispetto ad eventuali danni a carico dell'Ente, intervento in extremis per assicurare all'Ente di non incorrere in danno erariale, e si impegna a concludere il rapporto con la SO.G.E.T. SpA.

La Consiglieria Trovato concorda con l'affermazione dell'Ass. Vindigni in ordine alla necessità dell'Ente di riscuotere somme dovute. Le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale, continua la Consiglieria, fanno effetto tra le parti e non si estendono a tutta la platea dei contribuenti. La nota del Capo Settore Finanze e Tributi, a suo avviso, non tutela l'Ente, è da ritenersi nulla ed anzi potrebbe ingenerare danni all'Ente in quanto emessa dopo che il contratto era scaduto ed il servizio riscossione cottiva nel 2017 era stato affidato ad un'altra soggetto. La Consiglieria precisa che il cittadino interessato dalle richieste di pagamento è dovuto ricorrere alla difesa tramite un legale.

Il Consigliere Mirabella I.B. interviene dissentendo rispetto a quanto affermato dall'Ass. Vindigni e rileva, a suo avviso, che l'attività posta in essere sia configurabile come una volontà politica dell'A.C.. Il Consigliere fa altresì rilevare che il contratto prevede che le somme vengano versate nei conti correnti del comune ed osserva invece che sono previsti conti intestati a SO.G.E.T. SpA su cui effettuare i versamenti. Il Consigliere conclude dicendo che il ruolo politico che l'A.C. debba svolgere è di controllo ed invita a rescindere il contratto.

Il Presidente, alle ore 19,25, si allontana ed assume la presidenza il Vice Presidente, Cons. Bonincontro.

L'Ass. Vindigni chiarisce che il servizio della riscossione dei tributi è scaduto nell'anno 2013, ma per quanto riguarda l'attività di recupero dei tributi non versati, la ditta soprattutto per i casi di ricorso alla Commissione Tributaria, continua ad esercitare la propria attività di riscossione, e per questi casi le somme dovute devono essere versate in conti correnti intestati alla ditta. L'Ass. Vindigni, per quanto riguarda l'affidamento a Riscossione Sicilia, fa presente le difficoltà di subentro e comunque gli uffici sono a disposizione dei cittadini al fine di trovare soluzioni che permettano all'Ente di recuperare le somme ed al cittadino di creare meno difficoltà possibili.

Il Presidente, alle ore 19,35, riassume la Presidenza.

La Consiglieria Trovato interviene per precisare che non si dovrebbe parlare di rescissione ma di risoluzione del contratto, già scaduto naturalmente nell'anno 2013. Secondo la Consiglieria Trovato la nota del Capo

Settore Finanze e Tributi ha legittimato l'operato postumo della ditta che ha allargato la platea dei contribuenti. La Consigliera manifesta perplessità riguardo al pagamento delle spese legali in caso di soccombenza dell'Ente nei vari ricorsi che sono pendenti.

Il Consigliere Giannone interviene e chiede al Vice Segretario Comunale di pronunciarsi in merito alla legittimità giuridica della nota prot. n. 16920 del 30/05/2018 a firma del Capo Settore Finanze ed Entrate, tenuto conto che è stata prodotta senza alcuna direttiva formale da parte dell'A.C.. Il Consigliere ritiene che sarebbe stato possibile procedere al recupero di queste somme con il soggetto Riscossione Sicilia che avrebbe, secondo i suoi conti, fatto risparmiare l'Ente.

Il Vice Segretario si riserva di dare risposta scritta in merito a quanto richiesto dal Consigliere Giannone.

L'Ass. Vindigni riguardo a quanto detto dal Consigliere Giannone precisa che occorre separare le fasi relative, una all'accertamento e l'altra alla riscossione e ribadisce che si sta cercando la migliore soluzione per uscirne fuori.

Il Consigliere Caruso interviene per precisare che la mozione è frutto di un'attività di controllo di competenza dei Consiglieri Comunali che, a suo avviso, indirizza l'A.C. nell'operare nella giusta direzione. Atteso, continua il Consigliere che l'A.C. ritiene di aver operato bene ed i consiglieri proponenti la mozione ritengono di aver sollevato problematiche serie sull'argomento e dichiara che serve che un organo terzo si pronunci sulla problematica al fine di fare chiarezza. Il Consigliere continua dicendo che occorre mettersi nei panni di quei cittadini che nonostante abbiano pagato le tasse si trovano a ricevere nuovi avvisi di pagamento e chiede chi deve pagare le spese di notifica, ammontanti a circa 21,00 euro. Il Consigliere Caruso sostiene che occorre fare funzionare meglio l'ufficio Tasse, in quanto allo stato, l'ufficio non è in grado di far pagare i tributi negli anni di emissione e che quindi è necessario il potenziamento dello stesso e spera che da stasera si voglia veramente mettere mano alla riorganizzazione dell'ufficio tributi. Il Consigliere conclude dicendo che sarebbe stata opportuna stasera la presenza del Capo Settore Entrate e Finanze che avrebbe potuto dare i dovuti chiarimenti e sostiene che la mozione serva da sprone per l'A.C. per un corretto confronto con il cittadino – contribuente.

L'Ass. Vindigni precisa che indirizzo politico dell'A.C. sia quello di recuperare quanto non riscosso già nell'anno successivo. L'assessore ritiene importante l'attività ispettiva, e che occorre attendere la conclusione di questo percorso e ritiene che non giovi a nessuno il muro contro muro in questa complessa vicenda.

Il Consigliere Scimonello, alle ore 20,00 si allontana dall'aula. Presenti 14 Consiglieri.

L'Assessore Vindigni, fra l'altro fa presente quanto sia difficoltosa la gestione dell'ufficio tributi e per quanto riguarda l'istanza di verifica sulla legittimità della citata nota, ritiene che prima di trasmetterla agli organi di controllo poteva essere discussa in Commissione Consiliare.

Il Consigliere Marino interviene per precisare che nutre grandi perplessità sul modo di agire della SO.G.E.T. SpA e ritiene opportuno chiedere pareri ai soggetti istituzionali interessati e chiede chiarimenti in merito alle attività di chiusura, alla scadenza del contratto con la SO.G.E.T. SpA e se sono state fatte dall'ufficio tutte quelle operazioni di rendicontazione delle somme incassate dall'Ente e dei rispettivi compensi da versare alla ditta.

L'Ass. Vindigni risponde che è possibile verificare mediante i conti di gestione che vengono predisposti e trasmessi anche alla Corte dei Conti.

Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la mozione ad oggetto: Mozione presentata da diversi Consiglieri Comunali su riscossione tributi Comune di Scicli – Annullamento nota prot. n. 16920 del 30/05/2018 e risoluzione di ogni rapporto in essere con la società SO..G.E.T SpA, con il seguente esito:

Presenti n. 14 Consiglieri. Assenti n. 2 (Alfano e Scimonello).

Favorevoli n. 8 (Trovato, Marino, Buscema, Morana, Caruso, Iurato, Mirabella I.B., Giannone)

Astenuti n. 6 (Demaio, Vindigni, Bonincontro, Mirabella F.M. Scala, Pacetto)

La mozione, con voti favorevoli n. 8 è approvata.

Prot. n. 33408 del 30/10/2018
Prot. n. 218 del 30/10/2018

Al Sindaco

Comune di Scicli

Al Presidente del Consiglio Comunale

Comune di Scicli

Al Consiglio comunale

Comune di Scicli

OGGETTO: Mozione su Riscossione tributi Comune di Scicli – Annullamento nota prot. N. 16920 del 30/05/2018 e risoluzione di ogni rapporto in essere con la società Soget Spa.

I sottoscritti sigg. GIANNONE Vincenzo, MARINO Mario, MORANA Concetta, BUSCEMA Marianna, IURATO Maria Teresa, TROVATO Rita Maria, CARUSO Claudio, MIRABELLA Ignazio Bruno, nella qualità di consiglieri comunali del Comune di Scicli, al fine di meglio esercitare l'attività di controllo sull'attività posta in essere dall'amministrazione in carica espongono quanto appresso:

Premesso che:

- con nota prot. 16920 del 30/05/2018 del Capo Settore Entrate e Finanze, il Comune di Scicli ha proceduto a disporre il proseguimento del servizio di riscossione crediti, di cui all'incarico riconosciuto alla SO.G.E.T. S.p.A., società di Pescara, con contratto scaduto in data 09/08/2013;
- la prosecuzione del servizio è stata motivata dal Responsabile del Settore sulla base del conto di gestione inviato dalla So.g.e.t. S.p.A. in data 25/01/2018, prot. n. 2916 con il quale la società ha attestato un carico di procedure di accertamento tributario ammontanti ad € 2.830.602,42, non ultimate; pertanto, richiamate le sentenze n. 907/3/2017, n. 1403/5/17, n. 334/02/2018 e n. 747/2/2018, rese dalla C.T.P. di Ragusa, la titolare di P.O. ha deciso che So.g.e.t. S.p.A. ha il "dovere/potere" di portare a compimento anche dopo la scadenza del contratto di concessione/appalto l'esazione degli avvisi di accertamento già notificati in epoca anteriore, all'uopo riportando l'art. 3 del capitolato speciale d'oneri che recita: "la durata dell'appalto viene stabilita in mesi 30 dalla stipula del contratto, fermo restando che per gli avvisi di accertamento le cui somme sono rimosse successivamente al contratto, si provvederà ugualmente al pagamento del compenso dovuto dietro presentazione di regolare fattura" nonché l'art. 10 il quale stabilisce che "il Concessionario trasmette al Comune nel termine di tre mesi dall'ultimo atto compiuto, anche se cade in un tempo

successivo alla scadenza della concessione, una certificazione dell'impossibilità della stessa e la documentazione degli atti compiuti";

Ritenuto che, a parere degli scriventi, tale nota si mostra illegittima perché:

- è stata redatta in assenza di una delibera di giunta che acclarasse tale proroga;
- il contratto di affidamento dell'attività di accertamento e riscossione in favore di So.g.e.t. S.p.a. (Rep. n. 34497 stipulato in data 14/02/2011) è scaduto in data 09/08/2013;
- So.g.e.t. S.p.A., contravvenendo a quanto prescritto all'art.1 del richiamato capitolato speciale il quale recita che *"i versamenti derivanti dalla attività di qui al presente affidamento devono affluire esclusivamente su appositi conti correnti postali, intestati all'Ente"*, ha allegato alle richieste di pagamento al contribuente appositi bollettini postali con un conto corrente intestato alla stessa società e non all'Ente Comune;
- le sentenze citate nella nota non sono passate in giudicato e quindi non definitive;
- con nota prot.n. 2343 del 02/10/2015 il responsabile del settore Entrate comunicava al responsabile del settore Finanze del Comune di Scicli che *"la continuazione dell'attività di riscossione da parte della SogetSpA oltre la data di scadenza del contratto in data 9 agosto 2013, ha ingenerato incertezze applicative, nonché confusione nei contribuenti ed un conseguente rallentamento nell'attività di riscossione. Per tale motivazione sarà affidata ad altra società, di cui è in corso l'individuazione, la riscossione coattiva relativamente agli avvisi di accertamento divenuti definitivi per i quali non sono state emesse le ingiunzioni di pagamento da parte di SogetSpA"*.
- con deliberazione del Consiglio Comunale immediatamente esecutiva n. 91 del 28/12/2017 si è provveduto ad affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed a Riscossione Sicilia S.p.A.;

Considerato che:

- SO.G.E.T. S.p.A. si è resa colpevole nel tempo di gravi inadempienze contrattuali tali da determinare la revoca per l'affidamento ricevuto da diversi Enti e l'esclusione da procedure di gara indette da altri Comuni per l'affidamento di servizi inerenti l'accertamento e la riscossione di entrate comunali, come richiamato nella nota del 12/02/2016 del Comune di Centola n. 319/2016;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche alla luce di diversi esposti, ha inteso estendere un'attività di vigilanza avviando una più ampia *"Indagine sulla verifica requisito di cui all'art. 38 comma 1 lettera f) del d.lgs. n. 163/2006 in fase di gara e del suo mantenimento in fase di esecuzione"*; il Consiglio dell'Autorità ha approvato, nella seduta del 07.09.2016, la relazione finale n. **prot. Anac 0140440** della citata indagine inviando una sintesi, che segue, anche alle amministrazioni oggetto di attività vigilanza. In particolare, per quanto concerne la società Soget spa è stato rilevato che: *"Con sentenze della Cassazione (sezioni unite, n. 24468 del 30.10.2013) e del Consiglio di Stato V sezione, n. 09561 del 25.5.2012) è stato acclarato che la società SOGET spa ha*

commesso gravi inadempienze nella esecuzione di un affidamento presso il comune di Oria.

Dalla data del 30.10.2013 pertanto la società aveva sostanzialmente perso il requisito ex art. 38 lettera f del Codice dei contratti che richiede, tra i requisiti di ordine generale per la partecipazione a procedure di affidamento che siano esclusi i soggetti "j) *che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante*".

I fatti prima brevemente indicati non risultavano annotati nel Casellario informatico di Anac. Pur facilmente rinvenibile attraverso ricerche telematiche, la circostanza indicata è stata ignorata da molteplici amministrazioni (cfr. la sottoscrizione del contratto con il comune di Eboli in data 09.09.2015, e le 4 proroghe, anche "tecniche", autorizzate dal comune di Serino nel 2014 -2015 per complessivi 24 mesi).

Sempre mediante attività istruttoria, si era appurato che **la società e i suoi amministratori sono stati oggetto di condanne penali (Il sezione penale del Tribunale di Taranto del 25 marzo 2014) da cui emergono:**

- **fenomeni corruttivi;**

- **sono state inflitte condanne, rispettivamente: cinque anni a ... omissis ... , presidente del consiglio di amministrazione della Soget Spa; quattro anni a ... omissis... e due anni e sette mesi a ... omissis... e ... omissis... , dirigenti comunali; irrogate alla Soget spa per un anno le sanzioni interdittive dall'esercizio dell'attività e di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione (art. 32 ter del c.p.);**

Da notizie di stampa si è inoltre appreso che sono in corso indagini che vedono impegnati tre P.M. presso il Tribunale di Pescara e anche in questo caso sono rilevabili **indizi di corruzione**.

I fatti relativi a errori nella esecuzione di contratti pubblici, che vengono accertati in procedimenti penali, ancorché la relativa sentenza non sia ancora passata in giudicato ovvero si concludano con assoluzioni, **dovrebbero, ove conosciute o facilmente conoscibili, essere tenuti in considerazione dalle stazioni appaltanti ai fini della valutazione dell'affidabilità della azienda, ai sensi della seconda parte della predetta lett. f del comma 1 dell'art. 38 del Codice allora vigente.**

Pertanto, è stata attivata una verifica su affidamenti a SOGET spa in corso, con particolare riferimento a quelli in cui l'aggiudicazione sia intervenuta dopo la data del 30.10.2013, attraverso l'avvio di una richiesta di informazioni in merito alle procedure di aggiudicazione e alle dichiarazioni rilasciate dai concorrenti a tutte le S.A. che abbiano affidato servizi alla Soget spa."

- in data 21/04/2017, è stata pubblicata sul sito www.senato.it risposta all'interrogazione parlamentare presentata da un Senatore della Repubblica Italiana ed avente proprio ad oggetto l'operato della società Soget spa

(<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=101364>

8).

- il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, On. Cosimo Ferri, ha fornito nuove indicazioni circa procedimenti penali in corso della società e l'ulteriore novità afferente l'invio da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione della relazione sopra citata alla Procura della Repubblica di Pescara per gli accertamenti di propria competenza.

In particolare ha dichiarato che: *" All'esito del procedimento di vigilanza, l'ANAC ha formulato alcuni rilievi circa l'opportunità dell'affidamento del servizio alla predetta società, con riferimento in particolare alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 38 comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 163 del 2006. Va ricordato che, in base alla disposizione citata, «sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante medesima».*

Secondo quanto rilevato dall'ANAC, nel caso di specie la stazione appaltante non avrebbe verificato adeguatamente, né in fase di aggiudicazione né in quella di esecuzione, il possesso dei suddetti requisiti, peraltro agevolmente reperibili attraverso fonti aperte. Dalla stampa e da Internet, infatti, era possibile assumere notizie di indagini e pronunce giurisdizionali che dovevano essere oggetto di attenta valutazione, in quanto contenenti elementi relativi alla capacità ed affidabilità professionale della società in questione. Tra le pronunce acquisibili, vi erano le sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato citate nell'interrogazione dal senatore Cardello con le quali è stato acclarato che la SOGET ha commesso gravi inadempienze nell'esecuzione di un affidamento presso il Comune di Oria e che la società e i suoi amministratori sono stati oggetto di condanne penali comminate dal tribunale di Taranto.

L'ANAC ha preso atto delle precisazioni fornite dall'amministrazione comunale di Eboli (SA) e ha ritenuto che non residuassero margini per ulteriori interventi; tuttavia ha ritenuto di trasmettere alla procura della Repubblica di Pescara la relazione finale relativa all'attività di vigilanza svolta. Riguardo alle assunzioni di personale, l'ente locale ha riferito di non conoscere i criteri di selezione adottati dalla SOGET.

Quanto agli aspetti di prevenzione antimafia, la prefettura di Pescara ha rappresentato che, nei riguardi della società in questione, risultano agli atti d'ufficio numerose richieste di comunicazioni ed informazioni antimafia, alcune delle quali tuttora in istruttoria, da cui non sono emerse risultanze ostative o elementi informativi da segnalare.

In ordine agli aspetti penali segnalati dal senatore Cardello, si rappresenta che la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Taranto non è ancora passata in giudicato, essendo stata appellata - tra gli altri - dalla SOGET. Il gravame risulta iscritto presso la sezione distaccata di Taranto della corte di appello di Lecce e la prossima udienza si terrà il 27 settembre 2017. Quanto al procedimento penale davanti al tribunale di Pescara, si informa che l'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 8 giugno. Siamo quindi in attesa degli esiti anche di questi procedimenti che sono stati citati."

- In data 03/05/2017, da notizie apprese dalla stampa locale, anche la Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo di indagine afferente lo svolgimento del servizio di riscossione dei tributi da parte della società Soget spa (<https://www.salernonotizie.it/2017/05/03/salerno-la-procura-apre-un-inchiesta-sulla-soget/>);
- L'Autorità Nazionale Anticorruzione, in plurime pronunce e nelle linee guida del 16 novembre 2016, ha richiesto di effettuare la verifica dei requisiti ex art. 38 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 163/2016, oggi art. 80 D.lgs n. 50/2016, non solo in sede di gara ma anche durante l'esecuzione del contratto.

Per il premesso, ritenuto e considerato i consiglieri sottoscrittori hanno prodotto in data 26/10/2018 formale istanza di verifica sulla legittimità della nota di cui in oggetto, presso le seguenti sedi:

- Procura presso la Corte dei Conti sezione Sicilia;
- ANAC;
- Assessore regionale Autonomie Locali;
- Dirigente generale Dipartimento Autonomie Locali;
- Dirigente servizio 3 – Ufficio ispettivo – Dipartimento Regionale Autonomie Locali.

Per il premesso, ritenuto e considerato gli scriventi ed il Consiglio comunale tutto

IMPEGNANO

Il Sindaco e la giunta comunale ad annullare la nota di cui sopra e risolvere qualsiasi tipo di rapporto vi sia ancora in essere con la SogetSpA.

Con osservanza.

Jureto Maria Terese n.g.
 Augusta Longo n.p.
 Santo Antonio n.g.
 Massimo Buscema n.g.
 Mario Alexia n.g.
 Alil Cione n.f.

Emilio Franco Maria Della
 Clemente Varricchio n.g.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo Demaio)



VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Valeria Drago)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno _____

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE